



Sportello Unico Attività Produttive

associato tra i Comuni di

DOGLIANI - LEQUIO TANARO

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO

(art. 7 DPR 07.09.2010 n. 160)

Imposta di bollo assolta con
marca da Euro 16,00 Cod.
Identificativo Marca da
Bollo: 01210722685565

Pratica Suap n. 162/2019
Provvedimento Autorizzativo Unico
n. 162 del 18/07/2023

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la domanda di provvedimento autorizzativo unico, presentata in data 02/12/2019 prot. 13154 dalla Sig.ra **CARCIUMARIU ATENA ELENA**, residente in NOVELLO (12060), LOCALITA' CIOCCHINI n. 9, Legale Rappresentante della Ditta **LA CASCINA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA P.IVA 03332960040 con sede in Loc. Ciocchini 9/A - 12060 NOVELLO (CN)** tendente ad ottenere il rilascio del Provvedimento Unico relativo alla **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE** per impianti nuovi/modifica sostanziale/riesame (Allevamenti IPPC) - **RIESAME AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE** presso il fabbricato AGRICOLO sito in FRAZIONE COSTAMAGNA - VIA PIOZZO/snc , 12060LEQUIO TANARO (CN);

L'ALLEVAMENTO DOVRA' RISPETTARE LE CONDIZIONI PREVISTE DAL P.R.G.C. DEL COMUNE DI LEQUIO TANARO E QUINDI IDENTIFICARSI COME ALLEVAMENTO AGRICOLO - IN CASO DI MODIFICA O QUALORA IL NUMERI DI CAPI ALLEVATI NON RISPONDESSE A TALE PRESCRIZIONE IL COMUNE DI LEQUIO TANARO DOVRA' AVVIARE UN PROCEDIMENTO DI SOPENSIONE DELL'ATTIVITA' E ADEGUAMENTO DELLA STESSA.

Visto il decreto legislativo 31.03.1998 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 07.09.2010 n. 160;

Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la documentazione presentata dal richiedente;

Visti i seguenti atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalla normative vigenti, necessari per la formazione del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico e che formano parte integrante e inscindibile del presente:

- **Determina Dirigenziale 2011/08.02/000235 Rif. pratica 08.02/235 pervenuta in data 27/01/2023 prot. n. 880 -RIESAME con valenza di rinnovo - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE** allevamento sito in Lequio Tanaro, Via Piozzo - **Ditta LA CASCINA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA** con sede legale in Novello - Attività IPPC: 6.6. a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame" - L.R. 44/2000 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- **Versamento Diritti Segreteria SUAP in data 10/07/2023**

Visto che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico nei termini indicati nel dispositivo che segue;

Dato atto che in attuazione del comma 3 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame** effettuato sull'intera installazione. A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti

Salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi, rilascia il

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO

alla Sig.ra **CARCIUMARIU ATENA ELENA**, residente in NOVELLO (12060), LOCALITA' CIOCCHINI n. 9, Legale Rappresentante della Ditta **LA CASCINA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA P.IVA 03332960040 con sede in Loc. Ciocchini 9/A - 12060 NOVELLO (CN)** relativo alla domanda di rilascio autorizzazione integrata ambientale per impianti nuovi/modifica sostanziale/riesame **(Allevamenti IPPC) - RIESAME AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE presso il fabbricato produttivo agricolo sito in FRAZIONE COSTAMAGNA - VIA PIOZZO/SNC , 12060 LEQUIO TANARO (CN).**

condizionando il presente al rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nei singoli atti e/o pareri sopraelencati, allegati o nel presente dispositivo indicati per costituirne parte integrante e sostanziale.

La realizzazione dei manufatti edilizi e degli impianti tecnici resta assoggettata alla normativa applicabile.

Il termine di invio e ultimazione lavori previsti dai singoli titoli abilitativi farà riferimento alla data di rilascio del presente.

Ogni eventuale modifica al progetto approvato ed alle opere su tale base realizzate, dovrà essere sottoposta a comunicazione o richiesta di autorizzazione qualora previsto dalla vigente normativa.

Ove siano richiesti atti di collaudo o autorizzazioni comunque denominate per l'avvio dell'attività, potrà farsi ricorso alle procedure di cui al D.P.R. 160/2010, ferma restando la normativa applicabile in materia di cantieri e impianti tecnici.

Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente o a persona da lui delegata mediante consegna a mano; dello stesso è trasmessa copia alle amministrazioni interessate.

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito dello Sportello Unico per le Attività Produttive e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 241/90 e Legge n. 1034 del 06.12.1971 e s.m.i., gli interessati possono proporre entro il termine di 60 gg, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR Piemonte o entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dogliani, 18/07/2023

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
f.to (geom. BOTTO Aldo)

ALLEGATI:

Determina Dirigenziale 2011/08.02/000235 Rif. pratica 08.02/235 in data 27/01/2023

Sportello Unico Attività Produttive associato tra i Comuni di DOGLIANI E LEQUIO TANARO

Piazza San Paolo 10 - 12063 DOGLIANI (CN) - Tel +39 0173/721241 - Fax + 39 0173/721735

E-mail: sportellounico@comune.dogliani.cn.it - Posta elettronica certificata: suapdogliani@legalmail.it

2011/08.02/000235
Rif. pratica 08.02/235

Parere SUAP per **RIESAME con valenza di rinnovo** - Autorizzazione Integrata Ambientale installazione sita in **Lequio Tanaro, Via Piozzo** - Ditta **LA CASCINA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA** con sede legale in Novello - **Attività IPPC: 6.6. a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame"** - L.R. 44/2000 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, integra la direttiva 2008/1/CE, detta "direttiva IPPC", e sei altre direttive in una sola direttiva sulle emissioni industriali, dettando obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;
- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27/03/2014, che ha apportato significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale s'intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;
- con la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Territorio n. 518 del 26/02/2016 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'impianto sito in Lequio Tanaro, Via Piozzo - **Attività IPPC: 6.6. a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame"** in capo alla Ditta Castella Francesco, con sede legale in Diano d'Alba, Via Santa Croce, 3 - P. IVA 03218240046;
- in data 21/02/2017, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT *Conclusions*) in materia di allevamenti intensivi, ai sensi della sopra citata direttiva 2010/75/UE;

- in data 01/10/2018, con Determinazione Dirigenziale n. 3659 è stato preso atto della variazione di titolarità dell'AIA a favore della ditta LA CASCINA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA, con sede legale in Novello, Loc. Chiocchini, 9/A - P. IVA 03332960040;
- in data 09/12/2019, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Dogliani ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della Ditta LA CASCINA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA, con sede legale in Novello, Loc. Chiocchini, 9/A - P. IVA 03332960040 - finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'attività IPPC: **6.6. a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame"**, per l'allevamento sito in Lequio Tanaro, Via Piozzo;
- dalla documentazione allegata risulta che la Ditta LA CASCINA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA ha effettuato, in data 16/10/2019, il versamento della tariffa istruttoria ai sensi del D.M. 24/04/2008, relativa al riesame con valenza di rinnovo, a favore della Provincia di Cuneo;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso l'Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-*quater*, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 3390 del 20/01/2020 è stata convocata, per il giorno 19/03/2020 la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Lequio Tanaro, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario di Mondovì dell'A.S.L. CN1, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la Ditta istante;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti, da cui emerge che:
 - 1) sono pervenuti i pareri del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1 di Mondovì, di cui al prot. n. 30723 del 12/03/2020 e del Dipartimento Territoriale dell'ARPA di Cuneo, di cui al prot. 24638 del 19/03/2020;
 - 2) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le conclusioni istruttorie chiedendo chiarimenti alla ditta istante;
 - 3) sono stati acquisiti i pareri favorevoli per il rilascio dell'autorizzazione richiesta. Conformemente a quanto previsto dall'art. 14-*ter* della L. 241/90 e s.m.i., sono considerati acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente, né esprimendola in Conferenza, la propria volontà;

- in data 20/03/2020, con nota prot. n. 18039, è stata inviata alla Ditta, in conformità a quanto emerso in esito ai lavori della Conferenza, una richiesta di integrazioni necessarie al prosieguo dell'iter autorizzativo;
- in data 23/07/2020, sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta che, con nota prot. n. 57794 del 13/10/2020, sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento, per completezza documentale;
- in data 18/01/2023, la Ditta ha trasmesso integrazioni volontarie, concernenti l'installazione di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia da fonti rinnovabili, utile ai fini della predisposizione del presente provvedimento;

evidenziato che, in attuazione della menzionata direttiva 2010/75/UE, il D.Lgs. 46/2014 ha introdotto disposizioni in materia di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali in seguito alla pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'installazione, stabilendo, in particolare, un termine temporale di 4 anni per il completamento del riesame e l'adeguamento alle BAT *Conclusions*;

tenuto conto di quanto emerso in sede di coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio regionale della disciplina IPPC, con particolare riferimento alle riunioni del 07/05/2018 e 22/01/2019, presso la competente Direzione della Regione Piemonte;

rilevato che il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d'istanza con le suddette BAT *Conclusions*;

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli Allegati tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente parere;

considerato che, con nota prot. n. 10255 del 17/02/2021, alla Ditta LA CASCINA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA è stato notificato il provvedimento di aggiornamento dell'AIA vigente, recante prime disposizioni di attuazione - entro il 21/02/2021 - delle BAT *Conclusions* individuate nell'ambito del procedimento di riesame, nelle more della definizione di apposito provvedimento di dettaglio delle prescrizioni autorizzative;

ritenuto necessario, in proposito, sostituire con il presente atto il suddetto provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021, nonché la menzionata Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Territorio n. 518 del 26/02/2016 (costituente rilascio dell'AIA);

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce "*In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato*";
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;

- il D.M. 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372” e, in particolare, l’Allegato I “Linee guida generali” e l’Allegato II “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”, sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”, pubblicato sul S.O. n. 9 alla G.U. del 18/04/2016;
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante “Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l’art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l’applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l'11/04/2014;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;
- la L.R. 29/10/2015, N. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)";

DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il presente atto, nonché l'AIA, non sostituiscono gli adempimenti dovuti nè costituiscono avallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte;**
- **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
 - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di **documentazione del trasporto;**
 - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;
- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:
 - ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,

- comunicare annualmente all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da A.R.P.A. Piemonte;
- in attuazione del comma 3 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame** effettuato sull'intera installazione. A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;
- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordicies* del D.Lgs. 152/06;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al RIESAME con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta **LA CASCINA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA**, con sede legale in Novello, Loc. Chiocchini, 9/A - P.IVA 03332960040 - per l'esercizio dell'installazione sita in **Lequio Tanaro, Via Piozzo** - Attività IPPC: **6.6. a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame"**;

a condizione che vengano rispettati:

- 1) i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli **Allegati tecnici n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto;**
- 2) le previsioni relative all'attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte **nell'Allegato 2;**

EVIDENZIA CHE

- **il presente atto sostituisce il provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021**, nonché la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Territorio n. 518 del 26/02/2016 (costituente rilascio dell'AIA);
- il presente atto:
 - concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;
 - in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Autorizzazione Integrata Ambientale
RIESAME con valenza di rinnovo

LA CASCINA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
Lequio Tanaro, Via Piozzo

ALLEGATO TECNICO 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE	2
CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	2
Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute.....	2
<i>Consistenza dell'allevamento</i>	<i>3</i>
<i>Strutture dell'allevamento</i>	<i>4</i>
<i>Tecniche di stabulazione</i>	<i>4</i>
<i>Tecniche di alimentazione</i>	<i>4</i>
<i>Spoglie di animali</i>	<i>4</i>
Valutazione aspetti ambientali	5
<i>Produzione e gestione effluenti zootecnici.....</i>	<i>5</i>
<i>Produzione ed uso dell'energia</i>	<i>6</i>
<i>Emissioni in atmosfera</i>	<i>6</i>
<i>Uso dell'acqua e consumi idrici</i>	<i>7</i>
<i>Scarichi acque reflue.....</i>	<i>7</i>
<i>Emissioni sonore</i>	<i>8</i>
<i>Gestione rifiuti</i>	<i>8</i>
<i>Protezione del suolo e delle acque sotterranee</i>	<i>8</i>
APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT	9
Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle BAT <i>Conclusions</i>.....	9
Interventi di adeguamento.....	14
QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI	14
Ciclo produttivo.....	14
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>14</i>
Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici.....	16
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>16</i>
Emissioni in atmosfera	16
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>16</i>
<i>Quadro emissivo</i>	<i>17</i>
Energia.....	18
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>18</i>
Emissioni Sonore	18
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>18</i>
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione.....</i>	<i>18</i>
Uso dell'acqua e scarichi acque reflue.....	18
<i>Prescrizioni.....</i>	<i>18</i>
<i>Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.....</i>	<i>19</i>
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione.....</i>	<i>20</i>

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE

L'allevamento è sito in Comune di Lequio Tanaro, in Via Piozzo, ed è localizzato in area agricola. Le strutture dell'impianto sono ubicate al Foglio 17, particelle n. 157, 163, 167, 168, 323 e 324.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, secondo le disposizioni della D.G.R. 30 Dicembre 2019, n. 24-903, il Comune di Lequio Tanaro è inserito nella zona di pianura, interessata dalle disposizioni straordinarie di cui alla DGR 9-2916 del 26 febbraio 2021

Il Piano di Classificazione Acustica comunale inserisce l'area dell'impianto di allevamento in classe III – "Aree di tipo misto", senza accostamenti critici con aree confinanti.

CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE

Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

L'allevamento è stato autorizzato, ai sensi della normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, con la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Territorio n. 518 del 26/02/2016, rilasciata alla Ditta CASTELLA Francesco, con sede legale in Diano D'Alba Via S. Croce, 3 - P. I.V.A. 03218240046 - per l'esercizio dell'attività IPPC cod. 6.6 a) - Impianti per l'allevamento intensivo di pollame.

Tale AIA è stata rilasciata con validità sino al 26/02/2026, per una potenzialità di allevamento pari a 123.765 posti pollame, in 3 ricoveri.

Con Determinazione Dirigenziale n. 3659 del 01/10/2018 è stato preso atto della variazione di titolarità dell'AIA a favore della ditta LA CASCINA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA, con sede legale in Novello, Loc. Chiocchini, 9/A - P. IVA 03332960040.

Presso l'impianto viene condotta l'attività di **allevamento di pollame da carne a terra**.

Nel sito in questione sono allevati polli da carne sia di sesso femminile che maschile.

Per ogni ciclo produttivo verranno introdotti una parte di maschi che completeranno il loro accrescimento dopo 56 giorni ad un peso di 3,4 Kg, una parte di femmine che saranno vendute a 1,6 Kg dopo 35 giorni e la rimanente parte di femmine vendute a 2,5 Kg dopo 45 giorni. I due gruppi, all'interno di ogni capannone, saranno divisi attraverso idonee barriere che verranno rimosse dopo la vendita delle femmine.

La percentuale di femmine inserite sarà pari a circa il 55% del totale degli animali accasati.

L'allevamento sarà articolato su 5,8 cicli/anno, dal momento che il ciclo di allevamento dei maschi pesanti si protrae per 56 giorni, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario.

A fine ciclo, gli animali verranno caricati direttamente sui camion ed inviati al macello. All'interno dei capannoni verranno rimossi abbeveratoi, mangiatoie e lettiera esauste per il successivo lavaggio, rimozione della lettiera esausta e disinfezione dei locali.

Consistenza dell'allevamento

Nelle strutture di allevamento, potenzialmente, possono essere allevati 123.765 polli da carne (*broilers*).

Nella tabella che segue sono indicati per ciascun ricovero di allevamento i posti potenziali:

Ricovero	Categoria	n. posti potenziali
1	Broilers	45.210
2		40.896
3		37.659
Totale		123.765

I posti potenziali, all'interno delle strutture di stabulazione, potranno essere utilizzati secondo una delle seguenti ipotesi di allevamento:

- Ipotesi 1: 123.765 femmine vendute dopo 35 giorni di allevamento a 1,6 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 8,7 cicli/anno, dal momento che il periodo di ingrasso dei polli si protrarrà per 35 giorni, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario.
- Ipotesi 2: 123.765 femmine, di cui il 35% vendute dopo 35 giorni di allevamento a 1,6 Kg di peso vivo e la rimanenza vendute dopo 45 giorni di allevamento a 2,5 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 7 cicli/anno, dal momento che il periodo di ingrasso dei polli si protrarrà per 45 giorni, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario.
- Ipotesi 3: 79.209 femmine vendute dopo 45 giorni di allevamento a 2,5 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 7 cicli/anno, dal momento che il periodo di ingrasso dei polli si protrarrà per 45 giorni, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario.
- Ipotesi 4: 123.765 animali, di cui circa 44.556 femmine vendute a 1,6 Kg di peso vivo, 20.967 femmine vendute a 2,5 Kg di peso vivo e 58.242 maschi venduti dopo 56 giorni di allevamento a 3,4 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 5,8 cicli/anno, dal momento che il periodo di ingrasso dei maschi si protrarrà per 56 giorni, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario.
- Ipotesi 5: 79.202 maschi di cui 20.960 venduti dopo 45 giorni di allevamento a 2,5 Kg di peso vivo e 58.242 maschi venduti dopo 56 giorni di allevamento a 3,4 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 5,8 cicli/anno, dal momento che il periodo di ingrasso dei maschi pesanti si protrarrà per 56 giorni, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario.
- Ipotesi 6: 58.242 maschi venduti dopo 56 giorni di allevamento a 3,4 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 5,8 cicli/anno, dal momento che il periodo di ingrasso dei maschi si protrarrà per 56 giorni, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario.

Nella tabella che segue sono indicati, per ciascun ciclo di allevamento, il numero potenziale dei capi:

Opzione di ciclo d'ingrasso	Animali presenti fino al raggiungimento di 1,6 Kg p.v. (raggiunti dopo 35 giorni circa di allevamento)	Animali presenti fino al raggiungimento di 2,5 Kg p.v. (raggiunti dopo 45 giorni circa di allevamento)	Animali presenti fino al raggiungimento di 3,4 Kg p.v. (raggiunti dopo 56 giorni circa di allevamento)
1	123.765	-	-
2	123.765	79.209	-
3	79.209	79.209	-
4	123.765	79.209	58.242
5	79.209	79.209	58.242
6	58.242	58.242	58.242

In concomitanza con l'avvio dell'attività, il Gestore ha provveduto a richiedere all'ASL di competenza la deroga per **allevare 39 Kg** di carne per m² di stabulazione. Pertanto, tutti i cicli riportati nella tabella, di cui sopra, rispettano la normativa sul benessere animale.

In particolari condizioni di mercato, la Ditta intenderebbe praticare l'allevamento di una delle seguenti specie:

Specie	n° capi totali/ciclo	Durata ciclo (gg)	Peso medio (kg/capo)	Cicli/anno
Faraone	90.267	90	0,8	3,5
Pollastre	108.322	130	0,8	2,5
Galletti	73.854	120	0,8	2,5

Le specie di avicoli sopra riportate - faraone, pollastre e galletti - rispettano la normativa del benessere animale, in quanto non si superano i 33 Kg di carne per m² di stabulazione.

Strutture dell'allevamento

L'allevamento è costituito da n. 3 fabbricati, per una superficie totale di allevamento pari a 5.077,6 m².

Tecniche di stabulazione

I 3 ricoveri sono dotati di pavimentazione in battuto di calcestruzzo con sistema di **stabulazione del tipo a lettiera integrale**, costituita da lolla di riso o paglia, **su tutta la superficie**.

Ricovero	Categoria	Stabulazione	Bat c
1	Polli da carne (<i>broilers</i>)	Lettiera integrale su tutta la superficie dei capannoni	32.c
2			
3			

Tecniche di alimentazione

L'alimentazione è fornita con mangime finito, *ad libitum* per fasi in funzione dell'età dei polli. L'acqua è fornita a bassa pressione e viene somministrata attraverso abbeveratoi a goccia dotati di tazza per la raccolta.

Spoglie di animali

La mortalità media stimata è pari a circa il 5,3%; gli addetti dell'azienda effettuano giornalmente due ricognizioni per l'allontanamento degli animali deceduti. Le carcasse sono definite "Materiale di scarto a rischio e ad alto rischio" e possiedono una gestione separata da altri rifiuti (Reg. CE 1069/2009 e s.m.i.). Lo stoccaggio avviene in apposita cella frigorifera, che viene svuotata da ditta specializzata.

Nel caso in cui si verificano situazioni di morie eccezionali, sarà cura del Gestore allontanare dal sito le carcasse il più velocemente possibile, mediante ditta autorizzata.

Valutazione aspetti ambientali

Produzione e gestione effluenti zootecnici

Il pollame da carne potenzialmente allevato produrrà la seguente quantità di effluenti zootecnici ed azoto (valori ottenuti sulla base dei coefficienti e metodi di calcolo del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. – aggiornamento in vigore dal 01/01/2020):

Descrizione	Quantità
n. posti potenziali (broiler)	123.765
Pollina potenziale	1.609 m ³ /anno
Azoto al campo al netto del vuoto sanitario	27.550 (kg/anno)

La pollina, costituita essenzialmente da lolla di riso, feci e residui organici degli avicoli da carne, viene asportata dai capannoni al termine di ogni ciclo d'ingrasso, ossia 5-6 volte all'anno. In considerazione della presenza di abbeveratoi antispreco, della quantità di lettiera impiegata, del tipo di pavimentazione e del carico animale, si ottiene un materiale palabile con un tasso di umidità tale da presentare ridotti rischi di percolazione.

Generalmente, non c'è produzione di acque di lavaggio, in quanto la pulizia dei ricoveri avviene a secco. Se necessario, viene effettuato il lavaggio e la disinfezione con idropulitrice.

Presso l'installazione **non viene praticato lo stoccaggio** della pollina all'esterno delle strutture di allevamento, in quanto **la lettiera esausta viene immediatamente allontanata a fine ciclo e ceduta a terzi**.

Nell'ambito della documentazione presentata ai fini del riesame, il Gestore ha trasmesso contratti di cessione con aziende agricole dotate di impianto di codigestione anaerobica per la produzione di biogas.

Presso i ricoveri di allevamento è presente una concimaia, a suo tempo approvata nell'ambito del procedimento di VIA, avente le seguenti caratteristiche:

- superficie pari a 100 m², due muretti laterali alti 4 m, interrati di 2 m rispetto al piano campagna;
- copertura con conformazione a tunnel.

Tale struttura di stoccaggio normalmente non viene utilizzata, ma resta disponibile per eventuali situazioni di emergenza sanitaria, per le quali il Gestore ha dichiarato che la pollina verrà interamente stoccata all'interno della platea aziendale esistente, prima di essere correttamente smaltita.

Il Gestore è tenuto ad effettuare, annualmente, la comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., dalla quale si possono rilevare, tra l'altro:

- il numero dei capi allevati e la specie avicola;
- la quantità di reflui zootecnici prodotti annualmente ed il relativo contenuto di azoto;
- la quantità di pollina che viene ceduta ed i nominativi dei cessionari.

In data 12/01/2023, il Gestore ha convalidato una Comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., che risulta allineata alla situazione descritta ai fini del riesame.

Produzione ed uso dell'energia

L'energia elettrica è acquistata dalla rete e viene utilizzata per l'illuminazione dei ricoveri zootecnici, per la distribuzione degli alimenti e per la ventilazione dei capannoni.

Presso l'installazione è presente un gruppo elettrogeno di emergenza di potenzialità pari a 60 kW, alimentato a gasolio, provvisto di serbatoio a bordo macchina.

Presso l'installazione è stato installato un **impianto fotovoltaico** con potenza di 50,00 kW, la cui produzione viene interamente utilizzata per gli autoconsumi aziendali.

L'energia termica è utilizzata per il riscaldamento dei capannoni occupati dai pulcini, durante le prime settimane di accrescimento, mediante cappe radianti alimentate a GPL. Sono presenti 200 cappe, per una potenzialità massima complessiva pari a 880 kW, escluse pertanto dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Il GPL è stoccato in un serbatoio interrato di capacità pari a 5 m³.

Presso l'azienda, è altresì utilizzato il gasolio per la movimentazione dei mezzi agricoli, per un quantitativo medio di 600 litri all'anno. Il Gasolio è stoccato in cisterna fuori terra da 3.000 litri, dotata di tettoia e idoneo bacino di contenimento.

Nella seguente tabella si riportano i consumi energetici degli ultimi anni, comunicati dalla Ditta in allegato all'istanza ricavata dai PMC presentati:

Anno	Presenza media capi	Consumo energia elettrica [MWh]	Consumo energia termica [MWh]	Consumi specifici elettrici [Wh/capo/giorno]	Consumi specifici termici [Wh/capo/giorno]
2019	95.945	112,39	235,53	4,15	8,705
2020	96.400	84,694	225,04	3,24	8,614
2021	88.386	72,228	303,33	2,84	11,92

I consumi specifici sono allineati a quelli riportati nel BREF 2017 e nel D.M. 29/01/2007.

Emissioni in atmosfera

Dall'impianto si originano emissioni diffuse. Gli inquinanti principali generati dall'attività dell'azienda sono ammoniaca, metano e polveri derivanti principalmente dalla fase di stabulazione degli animali e dalla rimozione della lettiera a fine ciclo.

La **ventilazione** è **forzata** per tutti i capannoni, con l'aria che entra dalle finestre laterali, dotate di sistema di apertura e chiusura regolato da centraline automatizzate e viene estratta per depressione da ventole poste presso la testata di ogni capannone (8 ventole per ogni capannone, con portata pari a 40.300 m³/h per ciascuna ventola). Le ventole sono dotate di rete per limitare le possibili emissioni di polveri. I capannoni sono altresì dotati di sistema di raffrescamento estivo (*cooling*).

L'isolamento termico dei capannoni è garantito dall'inserimento di pannelli coibentati dello spessore di 60 mm tra le pareti laterali in cemento e di pannelli coibentati dello spessore di 80 mm tra le strutture del tetto.

I sistemi di riscaldamento presentano potenzialità termiche inferiori alle soglie per cui risulta necessaria l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Il mangime è acquistato all'esterno e stoccato in silos in aperti unicamente per il carico.

Alla fine del ciclo di allevamento, viene effettuata la pulizia e la disinfezione delle strutture, con prodotti privi di aldeidi.

Le emissioni derivanti dall'allevamento sono state calcolate utilizzando il software *BAT-Tool* del CRPA, che effettua altresì un confronto con il sistema di riferimento.

I risultati sono riportati nelle tabelle che seguono:

EMISSIONI DALL'ALLEVAMENTO (riferite a 123.765 capi)

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	5,781	-	-	-	5,781
CH ₄	-	-	-	-	2,475

Rispetto al sistema di riferimento, il Gestore ha stimato una riduzione delle emissioni di NH₃ dell'83% circa.

Uso dell'acqua e consumi idrici

L'acqua utilizzata nell'installazione viene prelevata da acquedotto.

Il fabbisogno idrico è prevalentemente determinato dall'utilizzo di acqua per l'abbeveraggio degli animali ed in parte minore per le operazioni di pulizia e per uso idrosanitari.

Le relazioni recanti i dati di monitoraggio annuale riportano i seguenti dati di consumo idrico:

Anno	Consumo idrico (mc/anno)	Consumo idrico SPECIFICO (l/capo/ciclo)
2021	4.640	8,75
2020	5.351	10,09
2019	5.898	10,60

I consumi specifici dichiarati dal Gestore, negli anni di vigenza dell'AIA, sono allineati ai livelli BREF.

Scarichi acque reflue

Presso l'installazione, è stato a suo tempo previsto **uno scarico di acque reflue domestiche** provenienti da locale ad uso spogliatoio e servizi igienici ad esclusiva pertinenza degli addetti all'allevamento.

Le acque reflue domestiche sono sottoposte a trattamento in fossa Imhoff e degrassatore e scaricate negli strati superficiali del sottosuolo mediante una trincea di subirrigazione.

In relazione **alle acque meteoriche di dilavamento**, il Gestore aveva provveduto, a suo tempo, ad inoltrare il piano di prevenzione e di gestione di cui al D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R e s.m.i., approvato con l'AIA. In proposito, il Gestore aveva evidenziato quanto segue:

- sui piazzali non viene effettuato stoccaggio di materiali ed avviene esclusivamente la movimentazione degli automezzi, pertanto non sussiste il rischio d'inquinamento delle acque meteoriche ricadenti sugli stessi;
- si verifica l'imbrattamento delle aree di carico/scarico, in occasione del carico/scarico delle gabbie e dell'allontanamento della pollina dai ricoveri; in proposito, sono state previste

- operazioni di pulizia; in ogni caso, tali superfici non sono sottoposte a lavaggio; le acque piovane ricadenti su tali aree vengono recapitate sul suolo circostante;
- in occasione delle operazioni di carico/scarico della pollina nella concimaia, si potrà verificare un imbrattamento delle superfici impermeabilizzate scoperte poste all'ingresso della concimaia, con residui di lettiera mista a pollina. Tali aree verranno allora accuratamente spazzate immediatamente al termine delle suddette operazioni ed i residui raccolti saranno portati all'interno della concimaia. Tali superfici non saranno soggette a lavaggio. Le acque piovane ricadenti su tali aree verranno intercettate da apposita canalina e recapitate in cisterne di accumulo. Considerata la modesta entità di acque raccolte, esse saranno incluse al carico degli effluenti in uscita dal sito di allevamento per cessione a terzi;
 - i rifiuti sono posti in luogo riparato e, quindi, non entrano in contatto con le acque piovane.

Emissioni sonore

Il Piano di Classificazione Acustica comunale (PCA) di Lequio Tanaro (approvato con D.C.C. n. 17 del 24/06/2004) inserisce l'area del complesso IPPC in classe III - "Aree di tipo misto", senza accostamenti critici. Anche i ricettori circostanti ricadono in classe III. I ricettori più prossimi sono a distanza maggiore di 300 m dall'allevamento.

In occasione del rilascio dell'AIA, la Ditta aveva presentato una valutazione dell'impatto acustico dell'allevamento da cui non emergevano criticità.

Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto delle condizioni relative al regime di **deposito temporaneo**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Protezione del suolo e delle acque sotterranee

All'interno dell'installazione non sono presenti serbatoi interrati utilizzati per il deposito di sostanze pericolose, né contenitori o depositi interrati per lo stoccaggio di gasolio. Pertanto, non sussiste il pericolo di potenziali rilasci nel suolo o nel sottosuolo.

Il gasolio di alimentazione del gruppo elettrogeno è mantenuto in apposito serbatoio posto a bordo macchina.

L'area sulla quale insiste il complesso IPPC presenta una vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee di grado "elevato" (Cfr. "Studio e valutazione della vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee", sviluppato – per conto della Provincia di Cuneo – dal Gruppo di Lavoro in Idrogeologia Applicata del Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell'Ambiente e delle Geotecnologie del Politecnico di Torino nel corso del biennio 2003-2005.).

Il Gestore ha seguito la "Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento", delineata nel Decreto ministeriale n. 104 del 15/04/2019, presentando apposita documentazione datata 23/07/2020 (trasmessa unitamente alle integrazioni datate 23/07/2020).

In esito alle suddette valutazioni, il Gestore ha ritenuto che, per l'installazione di che trattasi, **non sussista l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento**.

APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT

Ai sensi di legge, l'analisi di conformità alle Migliori Tecniche Disponibili è stata effettuata per confronto con le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili -**BAT Conclusions** - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 21/02/2017.

Sono stati altresì tenuti in considerazioni anche altri documenti di riferimento: BRef comunitari (documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 2008/1/CE) nonché, quale utile riferimento tecnico, il D.M. 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I sul decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59").

Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle **BAT Conclusions**

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 1: sistema di gestione ambientale	SI	Bat 1: al fine di migliorare la prestazione ambientale, la ditta si atterrà ad un sistema di gestione ambientale che comprenderà i principali aspetti in merito alla gestione degli animali, delle lettiere esauste, dei rifiuti, delle aree esterne ai fabbricati di allevamento, formazione del personale, controllo giornaliero dei principali parametri dell'allevamento quali umidità temperatura consumo idrico ed alimentare, e verifica della documentazione inerente a Comunicazioni quali 10/R, PUA, registri di cessione pollina o fertilizzazione. Il gestore si impegna a verificare annualmente la disponibilità di nuova tecnologia relativamente agli impianti presenti in azienda. Sono applicate tutte le BAT disponibili e pertinenti all'attività esercitata i cui obiettivi saranno compresi nel PMC. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono programmati per ogni ciclo produttivo; con specifico riferimento alle possibili situazioni di emergenza è disponibile anche un protocollo in remoto che avvisa di situazioni di non normalità relativamente ad anomalie dell'impianto del gas, distribuzione acqua ed energia elettrica.
BAT 2: buona gestione - BAT 2 a - BAT 2 b - BAT 2 c - BAT 2 d - BAT 2 e	SI	Bat 2a: il sito esistente è stato correttamente ubicato in quanto è garantita la riduzione del trasporto di animali e materiali; la ditta conduce altri terreni in prossimità del sito; la gestione è funzionale alla prevenzione dell'inquinamento idrico. Bat 2b: tutto il personale è formato in merito a normative pertinenti l'allevamento, la salute, il benessere degli animali, la gestione degli effluenti, la sicurezza dei lavoratori, pianificazione delle attività, gestione delle emergenze, riparazione e manutenzione delle attrezzature.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		<p>Bat 2c: non si prevede la necessità dell'elaborazione di un piano di emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti in quanto è escluso che si possano verificare inquinamenti alle fonti d'acqua; eventi potenziali quali perdite, crollo di depositi di stoccaggio liquami, deflussi da cumuli di effluenti, versamento di oli minerali sono esclusi. Non sono previste opere di stoccaggio per oli minerali.</p> <p>Bat 2d: si garantisce la manutenzione ordinaria delle attrezzature presenti quali distributori di acqua e mangime, sistemi di ventilazione e sensori di temperatura, silos, pulizia dell'azienda, gestione dei parassiti ed immediata riparazione in caso di guasti.</p> <p>Bat 2e: è garantita la corretta gestione delle carcasse animali mediante l'utilizzo di apposita cella frigorifera e corretta gestione dello smaltimento.</p>
BAT 3: gestione alimentare per ridurre l'azoto totale escreto e le emissioni di ammoniaca - BAT 3a - BAT 3b - BAT 3c - BAT 3d	SI	<p>Bat 3a: il contenuto di proteina grezza è ridotto per mezzo di una dieta N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi liberi.</p> <p>Bat 3b: applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione: sono state individuate 3 fasi di alimentazione: da 1 a 10 giorni di vita dei pulcini, da 11 a 25 giorni, da 26 giorni a fine ciclo.</p> <p>Bat 3c, d: la dieta è integrata con amminoacidi essenziali (metionina e lisina) in modo da evitare carenze nel profilo degli amminoacidi ed enzimi per aumentarne la digeribilità.</p> <p>Totale azoto escreto kg/posto animale/anno < 0,60.</p>
BAT 4: gestione alimentare per ridurre il fosforo totale escreto - BAT 4 a, - BAT 4 b, - BAT 4 c	SI	<p>Bat 4a: applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione.</p> <p>Bat 4b, c: nei mangimi vengono aggiunti fitasi e fosfati inorganici per migliorare la digeribilità del fosforo fitico presente.</p> <p>Totale fosforo escreto kg/posto animale/anno < 0,25.</p>
BAT 5: uso efficiente dell'acqua: - BAT 5a - BAT 5b - BAT 5c - BAT 5d - BAT 5e	SI	<p>Bat 5a: vengono periodicamente registrati i consumi idrici dati da lettura di misuratore di volume installato sulla mandata dell'acquedotto.</p> <p>Bat 5b: periodica manutenzione degli impianti e tempestiva riparazione delle eventuali perdite.</p> <p>Bat 5c: pulizia dei ricoveri e delle attrezzature mediante pulitori ad alta pressione.</p> <p>Bat 5d: utilizzo di adeguate attrezzature di alimentazione e distribuzione dell'acqua con disponibilità continua.</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		Bat 5e: periodica verifica delle attrezzature per l'acqua potabile.
BAT 5: uso efficiente dell'acqua - BAT 5f	NO	Bat 5f: non applicabile.
BAT 8: uso efficiente dell'energia - BAT 8a - BAT 8b - BAT 8c - BAT 8d - BAT 8h	SI	Bat 8a, b: ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento tramite automazione e minimizzazione del flusso d'aria mantenendo la zona di comfort termico per gli animali, utilizzo di ventilatori con consumo di energia specifico basso, minima resistenza al flusso, corretta distribuzione delle attrezzature di riscaldamento raffreddamento, dei sistemi di ventilazione, dei sensori di temperatura e delle zone riscaldate. Bat 8c: utilizzo per ogni fabbricato di materiale isolante impermeabile. I capannoni sono dotati di isolamento termico ad alto rendimento, costituito da pannelli coibentati dello spessore di 60 mm tra le pareti laterali in cemento e pannelli coibentati dello spessore di 80 mm tra le strutture del tetto Bat 8d: utilizzo di un'illuminazione efficiente tramite lampade a neon. Applicazione di idonei schemi di illuminazione a periodo di illuminazione variabile. Bat 8h: utilizzo di ventilazione forzata in tutti i capannoni
BAT 8: uso efficiente dell'energia: - BAT 8e - BAT 8f - BAT 8g	NO	Bat 8e, f, g: non applicate per utilizzo delle precedenti BAT.
BAT 9: prevenire o ridurre le emissioni sonore mediante un piano di gestione del rumore	NO	Bat 9: la Ditta si riserva di sviluppare eventuali approfondimenti nel caso si manifestassero criticità.
BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche - BAT 10 a, - BAT 10 b, - BAT 10 c- - BAT 10d - BAT 10e	SI	Bat 10a: sono garantite distanze minime fra l'impianto e i ricettori. Bat 10b: le attrezzature non sono poste verso i ricettori sensibili, la posizione dei silos per lo stoccaggio del mangime è tale da minimizzare la lunghezza dei tubi di erogazione verso il fabbricato, in quanto posti adiacenti agli stessi ed in un'area ristretta al fine di limitare il movimento dei veicoli nel sito. Bat 10c: sono attuate misure operative quali chiusura delle porte dell'edificio, utilizzo delle apparecchiature da parte di personale formato, concentrazione delle attività rumorose nelle ore

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		<p>diurne, disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione, funzionamento delle coclee piene di mangime, nessuna area esterna soggetta a raschiamento delle pale dei trattori.</p> <p>Bat 10d: utilizzo di ventilatori ad alta efficienza con flusso rivolto verso il basso, collocazione di pompe e compressori i locali chiusi. Le attrezzature che possono produrre rumore sono tutte omologate.</p> <p>Bat 10e: gli interventi futuro terranno conto dell'obiettivo della riduzione dell'inquinamento acustico.</p>
BAT 10: prevenire/ridurre le emissioni di rumore - BAT 10f	NO	Bat 10f: non ritenuta necessaria.
BAT 11: emissioni di polveri - Bat 11a	SI	Bat 11a: utilizzo di lettiera data da lolla di riso che non risulta essere polverulenta; fresatura della lettiera; applicazione di alimentazione ad libitum; operazioni di rimozione lettiera con sistema di ventilazione spento ma con finestre e portoni aperti.
BAT 11: emissioni di polveri - BAT 11b - BAT 11c	NO	Bat 11b,c: non applicate (è presente un sistema di raffrescamento estivo, denominato "cooling" che non presenta le caratteristiche delle BAT 11b ed 11c
BAT 12: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante un piano di gestione degli odori	NO	Bat 12: la Ditta si riserva di sviluppare eventuali approfondimenti nel caso si manifestassero criticità.
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche - BAT 13a - BAT 13b - BAT 13c - BAT 13g	SI	<p>Bat 13a,c: la Ditta dichiara che è garantito il rispetto di adeguate distanze verso i recettori sensibili.</p> <p>Bat 13b: mantenimento della lettiera asciutta e in condizioni aerobiche.</p> <p>Bat 13g: cessione totale della pollina a terzi.</p>
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche - BAT 13d - BAT 13e - BAT 13f	NO	<p>Bat 13d: non applicabile causa costi e limiti tecnici.</p> <p>Bat 13e: non è prevista l'utilizzo di strutture di stoccaggio effluenti.</p> <p>Bat 13f: non pertinente in quanto non si prevedono impianti di trattamento degli effluenti.</p>
BAT 14: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti	NO	Bat 14: l'azienda non pratica lo stoccaggio della pollina all'esterno delle strutture di allevamento poiché la stessa è allontanata a fine ciclo ed immediatamente ceduta a terzi.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
dallo stoccaggio di effluente solido		
BAT 15: prevenire o ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque	NO	Bat 15a, b, c, d: non risulta necessario stoccare l'effluente solido prodotto in quanto avviato a cessione a terzi. Bat 15e: cessione completa della pollina prodotta a terzi.
BAT 20: prevenire o ridurre le emissioni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento	SI	Bat 20: cessione completa della pollina prodotta a terzi.
BAT 21: prevenire o ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti zootecnici	NO	Bat 21: non si riscontra la produzione di liquame.
BAT 22: incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile	NO	Bat 22: cessione completa della pollina prodotta a terzi.
BAT 23: calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca dell'intero processo rispetto al sistema di riferimento	SI	Bat 23: la Ditta precisa che non risulta possibile abbattere ulteriormente le emissioni di ammoniaca dal momento che le tecniche utilizzate in allevamento per l'intero processo risultano essere BAT. Il gestore è comunque attento ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli, a gestire gli impianti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni e a mantenere le botole dei silos di stoccaggio mangime sempre chiuse se non durante la fase di carico del mangime stesso. Rispetto al sistema di riferimento, la Ditta, con l'applicazione delle BAT descritte, ha calcolato, utilizzando il software Bat-Tool del CRPA, una riduzione pari a circa l'83% delle emissioni di NH ₃ dell'intero processo.
BAT 24: monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti.	SI	Bat 24: una volta l'anno sarà predisposto il bilancio di massa dell'N e del P sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto della P.G. della dieta, del P totale e della prestazione degli animali. In alternativa, se valutato maggiormente rappresentativo, si procederà per la determinazione dell'N e P escreti, mediante analisi annuale degli effluenti.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 32: ridurre le emissioni in ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne - BAT 32 a - BAT 32 b - BAT 32 c; - BAT 32 d; - BAT 32 e; - BAT 32 f - BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero per polli da carne	SI	Bat 32a: i capannoni sono stati dotati di ventilazione forzata. Il pavimento è pieno in cemento e interamente ricoperto di lettiera; gli effluenti di allevamento sono rimossi alla fine di ogni ciclo produttivo; ogni fabbricato è dotato di sistema di controllo quotidiano dei parametri ambientali, alimentazione per fasi e sistema di abbeveraggio antispreco. Bat 32b: non pertinente. Bat 32c: i capannoni non sono muniti di ventilazione naturale. Bat 32d, e, f: non pertinenti. BAT-AEL: La Ditta garantisce il rispetto di 0,05 NH ₃ /posto animale/anno per tutti i capannoni, sulla base del calcolo effettuato con il programma BAT-Tool.

Interventi di adeguamento

Fatta salva l'attuazione di tutto quanto riportato nella colonna "*Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT*", non sono stati individuati interventi di adeguamento rispetto alla situazione autorizzata.

QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI

Ciclo produttivo

Prescrizioni

- 1) L'impianto può essere utilizzato per l'**allevamento di pollame da carne**. La potenzialità di allevamento autorizzata, è pari a **123.765 capi**, con particolare riferimento ai posti pollame riportati nel precedente paragrafo "*Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute*"
- 2) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le Conclusioni sulle BAT. In particolare - **fatte salve specifiche prescrizioni** - tutto quanto riportato nella colonna "*Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT*", di cui al precedente capitolo;
- 3) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

- 4) dev'essere prevenuta la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; in caso contrario, i rifiuti sono riutilizzati, riciclati, recuperati oppure, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone ogni impatto sull'ambiente;
- 5) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- 6) le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento; in particolare, l'attività deve essere condotta nelle strutture di allevamento e nel rispetto della consistenza di cui al precedente capitolo "*Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute*". La consistenza suddetta deve intendersi sempre subordinata ai provvedimenti assunti dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie, con particolare riferimento all'applicazione delle norme in materia di benessere animale. Per modifiche della consistenza e/o delle categorie animali - sia in applicazione delle norme in materia di benessere animale, sia per scelte di gestione - si rimanda a - si rimanda alla successiva prescrizione n. 8;
- 7) il Gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;
- 8) ogni modifica delle attività e/o dei presidi anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale modifica sostanziale;
- 9) la Ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate
- 10) al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il Gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria. **A tal fine, dovrà essere sempre reperibile un referente aziendale**; il recapito agli atti è il seguente: Tel. 3273777479; in caso di variazione del predetto recapito, dev'essere inoltrata preventiva comunicazione alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo ed al Comune sede dell'impianto; in alternativa, presso l'accesso all'installazione, deve essere indicato il recapito telefonico utile per la reperibilità;
- 11) il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale
- 12) la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed agli altri Enti interessati. Il gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo

- 13) dev'essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale
- 14) a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale

Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici

Prescrizioni

- 1) il Gestore deve effettuare controlli frequenti della qualità della lettiera e deve garantire che la paglia, o il materiale lignocellulosico utilizzato, sia sempre presente in quantità sufficiente a mantenere la lettiera opportunamente asciutta e, in ogni caso, palabile;
- 2) devono essere altresì adottati opportuni accorgimenti di buona gestione della lettiera stessa (es.: coibentazione e/o ventilazione e/o condizionamento termico dei ricoveri, fresatura periodica della lettiera durante il ciclo di allevamento, ecc.);
- 3) la pollina estratta dai ricoveri dev'essere immediatamente caricata su mezzi di trasporto, senza ricorrere a cumuli temporanei sui piazzali; solo in caso di necessità, la lettiera esausta in attesa del trasporto può essere momentaneamente depositata sulla platea presente presso l'installazione;
- 4) il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere attuato, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche degli stessi, sia alle vigenti normative in materia;

Relativamente ai criteri generali, alle norme tecniche ed ai divieti da osservare per l'esercizio delle operazioni di utilizzazione agronomica, si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 10/R ed agli ulteriori provvedimenti regionali di disciplina della materia.

Emissioni in atmosfera

Prescrizioni

- 1) il Gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli. A tal fine, deve essere posta particolare attenzione alle operazioni di rimozione della lettiera esausta a fine ciclo;
- 2) i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;
- 3) nel caso in cui, durante la gestione dell'installazione, vengano segnalate criticità olfattive, l'Azienda dovrà adottare interventi tecnico-gestionali atti a ridurle, nonché rispettare le prescrizioni eventualmente impartite dagli Enti competenti

Quadro emissivo

STABILIMENTO: LA CASCINA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA – Sede operativa in Lequio Tanaro, Via Piozzo				
Fonte Emissiva	Provenienza	Tipoologia Emissiva	Inquinanti	Sistemi di Contenimento e Mitigazione
D1 - D3	n. 3 RICOVERI Di ALLEVAMENTO POLLAME DA CARNE 24 ventole di estrazione aria in testata ai capannoni, con portata pari a 40.300 Nm ³ /h ciascuna	EMISSIONE DIFFUSA	NH₃ CH₄ POLVERI TOTALI	ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE FORZATA LETTIERA INTEGRALE ESTESA A TUTTA LA SUPERFICIE DEI CAPANNONI ABBEVERATOI ANTISPRECO RETI SULLE VENTOLE DI ESTRAZIONE ARIA RIMOZIONE DELLA LETTIERA A FINE CICLO CON SISTEMA DI VENTILAZIONE SPENTO DISINFEZIONE CON PRODOTTI PRIVI DI ALDEIDI
D4 – D9	SILOS STOCCAGGIO MANGIME	SFIATI	POLVERI TOTALI	BOTOLA DI CARICO APERTA UNICAMENTE IN OCCASIONE DEL CARICO
D10	CONCIMAIA	EMISSIONE DIFFUSA	NH₃ CH₄ POLVERI TOTALI	CONCIMAIA DOTATA DI COPERTURA E BATTUTO IN CEMENTO UTILIZZATA SOLO IN CASO DI EMERGENZA
E1	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA (potenzialità pari a 60 kW, alimentato a gasolio)	EMISSIONI CONVOGLIATE DA CAMINO	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I., PARTE V, ALL. 4, PARTE I	
E2	SERBATOIO DI STOCCAGGIO GASOLIO (di capacità pari a 3.000 litri)	SFIATO	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. IV, PARTE I)	

Energia

Prescrizioni

- 1) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; l'azienda dovrà effettuare le sostituzioni delle apparecchiature e dei sistemi di illuminazione considerando i criteri di minor consumo e maggiore efficienza energetica.

Emissioni Sonore

Prescrizioni

- 1) tutte le modifiche degli impianti e/o delle attrezzature, conseguenti ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore.

Quadro emissivo e limiti di emissione

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal PCA del Comune di Lequio Tanaro (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 24/06/2004) e sue successive varianti.

Uso dell'acqua e scarichi acque reflue

Prescrizioni

- 1) devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
- 2) devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata presso l'allevamento;
- 3) deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
- 4) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- 5) è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee;
- 6) è vietato lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di reflui contenenti le sostanze indicate al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- 7) deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (es. pozzetti, tubazioni, pompe, impianti di depurazione), anche attraverso periodici interventi di manutenzione (es. estrazione fanghi);
- 8) i fanghi di depurazione ed eventuali altri residui derivanti dal funzionamento e/o dalla manutenzione degli impianti di depurazione devono essere recuperati o smaltiti ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
- 9) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore;
- 10) deve provvedersi, non appena possibile, all'allacciamento alla pubblica fognatura;
- 11) nell'esercizio dello scarico devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché le norme igieniche eventualmente impartite dalle autorità sanitarie locali;
- 12) si considera altresì vincolante e prescritto quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente in materia e qui non espressamente contemplato.

Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

- 1) il Piano di prevenzione e di gestione deve essere messo in atto così come descritto nella documentazione a suo tempo presentata;
- 2) è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
- 3) devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta, convogliamento e scarico proposti nel Piano di prevenzione e gestione;
- 4) deve essere garantita una buona gestione delle aree scoperte ed, in particolare, devono essere evitate condizioni d'imbrattamento delle superfici esterne dell'allevamento;
- 5) le movimentazioni di animali, effluenti zootecnici, rifiuti, ed altri materiali non devono causare contaminazioni della matrice suolo/sottosuolo/acque sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali;
- 6) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- 7) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari al fine di tutela ambientale.

Relativamente ai trattamenti ed alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti, nonché della parte delle acque meteoriche di dilavamento non definibili "acque di prima pioggia" (anche in quanto non contaminate), si demanda ai regolamenti edilizi comunali, in forza del comma 3 dell'art. 2 del citato D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i..

Quadro emissivo e limiti di emissione

N° totale punti di scarico finale - 1

N° Scarico finale ¹	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico ²	Portata media di scarico (mc/anno)	Recettore ³	Descrizione	Localizzazione scarico	Limiti di emissione
S1 Cod. scarico: CN0000651	Servizi igienici e spogliatoi	Periodico	10 (dato stimato)	SSU	Trattamento acque nere in fossa Imhoff e acque grigie in vasca degrassatrice. Scarico mediante trincea di sub-irrigazione	Comune di Lequio Tanaro Via Piozzo Foglio 17 Particella n. 324	Nessun limite di concentrazione nelle acque scaricate. Obbligo di conformità dei sistemi di trattamento alle prescrizioni tecniche previste nell'Allegato 5 della D.C.M. 04/02/1977 (ai sensi del combinato disposto D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 124, c.3 e L.R. 13/90 e s.m.i., art. 1

¹ Identificazione e numerazione progressiva (es. S1, S2, S3 ecc.) dei punti di emissione nell'ambiente esterno delle acque reflue generate dal complesso produttivo.

² Tempistica di scarico: scarico continuo, saltuario, periodico ed l'eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno).

³ Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo).

Autorizzazione Integrata Ambientale
RIESAME con valenza di rinnovo

LA CASCINA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
Lequio Tanaro, Via Piozzo

ALLEGATO TECNICO 2

Sommario

PREMESSA	2
CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore).....	5
PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)	6
CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)	7
UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore).....	8
EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)	9
CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE	10

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al P.to 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti, come indicato nell'art. 29-*sexies*, comma 3 del medesimo decreto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - organizzati in forma chiara ed utilizzabile;
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
4. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Numero di capi prodotti suddivisi per categoria	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero medio di capi allevati nell'anno (presenza media di capi suddivisi per categoria)	Misura diretta	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero di capi morti suddivisi per categoria o tasso di mortalità	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasse	unità o %	-	-	Riepilogo annuale	
Consumo di mangime	Calcolo sulla base di fatture o registri	Kg	-	-	Riepilogo annuale	Indicare: <ul style="list-style-type: none"> - la formulazione dei mangimi somministrati; - le quantità di proteina grezza e di aminoacidi di sintesi somministrati. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti (BAT 24)	Calcolo mediante bilancio di massa oppure Stima mediante analisi degli effluenti	kg/capo/anno Azoto e Fosforo totali escreti rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali oppure Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo	-	Riepilogo annuale	Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Pollina ceduta a terzi	Annotazione / conservazione documenti	m ³ oppure t	Annotazione su apposito registro ovvero conservazione della documentazione fiscale, relativamente alle quantità cedute ed ai soggetti cessionari.	Operazioni di cessione a terzi di pollina	Entro 30 giorni dalla data inerente l'operazione di cessione	Apposito registro ovvero documentazione fiscale relativa alle cessioni sempre presente presso l'allevamento e da conservare per almeno 5 anni.

CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Produzione di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatore	Punto di consegna energia elettrica	Giornaliera	Rilevazione giornaliera. Evidenziare l'energia prodotta e quella ceduta alla rete nazionale. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatore	Punto di consegna energia elettrica	Riepilogo consumi: annuale	Evidenziare autoconsumo ed assorbimento da rete. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di GPL	Misura diretta discontinua	litri o m ³			Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di gasolio	Misura diretta discontinua	litri o m ³	-	-		
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dell'energia / del combustibile utilizzati rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Wh / giorno / capo	-	-		
Consumo specifico di energia termica						

UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Utilizzo dell'acqua	Misura diretta continua	m ³	Lettura misuratore di portata/volume	Misuratore/i di portata/volume	Riepilogo consumi: mensile	Deve essere presente idoneo sistema di misura dell'acqua complessivamente utilizzata per l'allevamento. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
	Controllo condizioni operative del sistema di distribuzione dell'acqua	-	Controllo visivo	Sistemi di distribuzione dell'acqua	Giornaliera	In caso di perdite o anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.
			Controllo visivo pressione di erogazione	Abbeveratoi a doppia coppetta	Mensile	
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dell'acqua prelevata rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	m ³ / capo / anno	-	-	Annuale	Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca (BAT 25)	<p>Stima mediante bilancio di massa</p> <p>oppure</p> <p>Calcolo mediante misurazione</p> <p>oppure</p> <p>Stima mediante fattori di emissione</p>		Cfr. BAT <i>Conclusions</i>		Riepilogo annuale	<p>Stima mediante bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento – per ciascuna categoria di animali</p> <p>oppure</p> <p>Calcolo mediante misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente)</p> <p>oppure</p> <p>Stima mediante fattori di emissione – per ciascuna categoria di animali</p> <p>Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.</p>

(segue)

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero (BAT 27)	Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione			Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	Riepilogo annuale	Calcolo mediante misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente) oppure Stima mediante fattori di emissione. Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 24/04/2008	-	1 volta durante la vigenza dell'AIA